

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PALERMO e VALENZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1964

Provvedimenti per le Ville Vesuviane del XVIII secolo

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge fu già presentato nella scorsa legislatura, nel novembre del 1961, ma dopo aver avuto il parere favorevole della 9ª Commissione, non poté essere discusso e votato dal Senato, e così del tempo prezioso è stato perduto.

Infatti, il recente crollo di un'ala importante della Villa Pignatelli a San Giorgio a Cremano, ha richiamato nuovamente l'attenzione della pubblica opinione sullo stato delle Ville Vesuviane del XVIII secolo, dimostrando drammaticamente l'urgenza di un intervento governativo.

I firmatari di questo disegno di legge avevano creduto sul principio di potersi ispirare agli articoli della legge sulle Ville Venete (6 marzo 1958, n. 243, *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 1958) che stanziò come contributo dello Stato la somma di due miliardi sugli esercizi che vanno dal 1956-57 al 1966-67, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione (articolo 33). Ma il progetto elaborato dal Consiglio dell'Ente provinciale del turismo di Napoli, sia perchè più semplice nell'articolazione, sia perchè

risultato della elaborazione di un consenso cittadino senza una caratteristica posizione politica se non in quanto emanazione di un provvedimento dell'esecutivo, ci è sembrato una più utile base di partenza.

Il disegno di legge parte dalla constatazione dello stato di abbandono in cui versano le Ville Vesuviane del XVIII secolo che si alternano nella ridente e celebre zona napoletana, che va dal quartiere periferico di Napoli, Barra, ai comuni di Portici e Resina, correndo lungo il litorale e su per le pendici del Vesuvio fino a Torre del Greco.

Perdurando l'attuale situazione, che si protrae da decenni, lo stato di abbandono che va sempre maggiormente aggravandosi, porterebbe alla distruzione di un patrimonio artistico che, se posto in valore, oltre a salvare dalla rovina monumenti di indiscutibile valore e di abbellimento di tutta la zona vesuviana, potrebbe divenire motivo di attrazione per gli studiosi italiani e stranieri e per i turisti. Partendo da tali preoccupazioni, felicemente espresse dall'E.P.T., la relazione che accompagnava il progetto dell'Ente napoletano, testualmente diceva:

« Secondo, infatti, quanto appresso, si propone non di chiedere allo Stato grossi sacrifici pecuniari, bensì delle facilitazioni concrete a favore dei proprietari disposti a curare il restauro delle Ville in parola.

A tal fine, peraltro, si chiede che ne venga effettuata ufficialmente la ricognizione, anche per accertare specificamente le condizioni attuali e rendersi conto dei casi in cui il restauro possa ancora risultare relativamente facile e, al tempo stesso, efficace ed opportuno. La detta ricognizione, inoltre, dando modo di dimensionare esattamente l'entità dell'intervento utile, assicurerà pure di contenerlo in giusti limiti dai quali non potrà derivare un onere veramente pesante per lo Stato.

Sulla base di queste risultanze, e cioè di un elenco apposito che dovrà essere compilato e pubblicato dai competenti organi, i proprietari interessati al restauro e che si vorranno impegnare ad effettuarlo, potranno essere agevolati mercè due particolari provvidenze:

la concessione di un mutuo fondiario agevolato negli interessi da un contributo del 2 per cento per 12 anni;

l'esonero dall'imposta fondiaria e oneri accessori per un periodo di tempo corrispondente alla capitalizzazione della somma da impiegare nei lavori.

L'ammissione a tali benefici dovrebbe, peraltro, comportare la decadenza di ogni contratto di locazione in atto vigente, sì da rendere la proprietà perfettamente libera nell'effettuazione dei lavori. I quali, logicamente, dovrebbero corrispondere a esatto progetto approvato dalla Sovrintendenza ai monumenti, epperò sanzioni apposite sono previste per il caso di mancata o incompleta effettuazione dei lavori, anche con salvaguardia dei danni che in tal caso, sarebbero stati inutilmente arrecati a terzi contraenti senza che sia stato raggiunto il fine di utilità pubblica che la legge si ripromette.

Come si vede, l'intervento finanziario dello Stato sarebbe ridotto alla sola corresponsione del contributo del 2 per cento sugli interessi dei mutui da contrarsi dagli interessati e si concreterebbe al massimo in appena 100 milioni l'anno per 12 anni.

Il principio della esenzione fiscale, già ammesso come elemento di stimolo per altre attività, avrebbe anche in questo caso grande influenza, nè dovrebbe preoccupare gli organi finanziari per la modesta entrata che verrebbe a mancare, poichè è ovvio che questa troverebbe compenso in tutte le altre percezioni, dirette e indirette, inerenti all'impiego nei lavori di un capitale di qualche miliardo di lire, senza contare il beneficio derivante dall'incremento dei motivi di attrazione turistica ».

Fin qui il testo dell'Ente che illustra gli articoli proposti, i presentatori del presente disegno di legge hanno creduto utile però di aggiungere altri 4 articoli di legge (articoli 8, 9, 10 e 11) con i quali si intende:

1) dare alla Amministrazione provinciale di Napoli la possibilità di interventi per salvare quelle Ville che dovessero essere abbandonate alla loro sorte dai loro proprietari;

2) far beneficiare gli abitanti dei Comuni in cui hanno sede le Ville del diritto di passeggiarvi tre giorni alla settimana;

3) evitare che le famiglie che affollano le disastrose stanze delle Ville Vesuviane in condizioni contrarie ad ogni principio di igiene e civiltà, siano puramente e semplicemente gettate sul lastrico;

4) tutelare le zone verdi che vanno rapidamente scomparendo.

Con questi intendimenti i firmatari del presente disegno di legge si augurano di avere il pieno appoggio dei senatori di ogni settore ed in particolare dei colleghi eletti in Campania e dei colleghi che si sono spesso levati in difesa del patrimonio artistico e paesistico del nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per evitare la definitiva distruzione di quel singolare patrimonio artistico della provincia di Napoli che va sotto la denominazione di Ville Vesuviane del XVIII secolo, in virtù della presente legge, i lavori necessari al restauro delle Ville Vesuviane del XVIII secolo sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

A favore dei proprietari che provvederanno al restauro è concesso:

a) di usufruire di un mutuo fondiario da contrarsi con uno degli Istituti di credito a ciò normalmente autorizzati per la somma occorrente al restauro stesso e per il quale mutuo lo Stato fornirà un contributo sugli interessi pari al 2 per cento annuo della somma mutuata per 12 anni, mentre la iscrizione ipotecaria verrà effettuata con la tassa fissa di lire 1.000, quale che sia l'importo della iscrizione;

b) di chiedere l'esonero temporaneo dall'imposta fondiaria e da ogni onere a questa accessorio, anche se a favore di enti locali, per un periodo di tempo corrispondente alla capitalizzazione della somma da impiegare nei lavori.

Art. 2.

Una Commissione, presieduta dal Sovrain-tendente ai monumenti per la Campania e composta dal Direttore dell'Istituto di storia dell'architettura dell'Università di Napoli, dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Napoli, da un rappresentante eletto dai Consigli comunali dei Comuni interessati e da un rappresentante del Consiglio provinciale, da un ingegnere e da un architetto designati dai rispettivi Ordini professionali della Provincia, è incaricata di effettuare una ricognizione delle Ville indicate nell'articolo precedente, provvedendo alla elencazione di esse con la indicazione di tutte le loro caratteristiche e condizioni di

statica e di estetica al momento del sopralluogo.

La ricognizione dovrà concludersi con una relazione da cui risulti quali delle suddette ville siano ancora in condizioni da essere ripristinate con acconcio restauro nella originaria linea architettonico-decorativa sia nella parte edilizia sia in quella arborea o di giardinaggio.

I lavori della Commissione dovranno essere compiuti entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; potranno, tuttavia, essere prolungati ancora di altri 6 mesi, con disposizione del Ministro della pubblica istruzione, qualora la Commissione stessa ne faccia richiesta 30 giorni prima della scadenza del termine stabilito.

Il Ministro della pubblica istruzione, entro 90 giorni dalla ricezione della relazione, con suo apposito decreto approverà l'elenco delle Ville giudicate restaurabili, ordinandone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Soltanto nei confronti degli immobili risultanti da tale elenco sono applicabili le norme di cui alla presente legge.

Art. 3.

I proprietari delle Ville indicate nell'elenco pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* per essere ammessi a godere di quanto concesso a norma dell'articolo 1 dovranno presentare alla Sovrintendenza ai monumenti un regolare progetto di restauro la cui approvazione è demandata al Sovrintendente, previo parere dell'Ufficio provinciale del Genio civile, e al Direttore dell'Istituto di storia dell'architettura di Napoli, anche relativamente ai prezzi unitari delle opere e dei materiali in provvista.

Il progetto approvato diventa esecutivo dopo che il proprietario dell'immobile, ovvero la collettività dei proprietari dell'immobile stesso, avrà sottoscritto apposito atto di sottomissione alla Sovrintendenza, tassativamente impegnandosi ad effettuare i lavori così come risultanti dal progetto e nel termine di tempo che all'uopo la detta Sovrintendenza avrà stabilito, tenuto conto della loro entità e particolarità.

Art. 4.

Gli Istituti esercenti il credito fondiario possono concedere i mutui di cui alla lettera a) dell'articolo 1 soltanto sulla base del progetto indicato nell'articolo 3 e, una volta effettuata la concessione, avanzare richiesta al Ministero del tesoro per l'assegnazione del previsto contributo.

Per la corresponsione di tale contributo il Ministero del tesoro è autorizzato a iscrivere nel bilancio del proprio Ministero la somma annua di 10 milioni per la durata di 12 anni, a partire dall'esercizio 1964-65 e sino all'esercizio 1976-77 compreso.

Art. 5.

La esenzione di cui alla lettera a) dell'articolo 1 è concessa con decreto dell'Intendente di finanza della Provincia, tenuto conto dell'ammontare dei tributi accertato per l'anno precedente a quello della richiesta di esonero e per un numero di anni quanti risulteranno necessari per coprire la spesa inerente alla esecuzione del progetto approvato, da considerarsi come capitale attuale, all'interesse del 5 per cento annuo.

Art. 6.

La dichiarazione di pubblica utilità indifferibile e urgente, prevista dal primo comma dell'articolo 1, viene effettuata con decreto del Prefetto della Provincia su istanza del proprietario o dei proprietari interessati, previo parere del Sovrintendente alle belle arti. In esso dovranno essere indicate la data di inizio dei lavori stabiliti e quella di completamento, alla quale soltanto per giustificati motivi di forza maggiore, attestati dalla Sovrintendenza, potrà essere concessa una proroga, in ogni caso non superiore ad un anno.

Il decreto comporta la risoluzione di tutti i contratti di locazione in corso alla data della sua emanazione per gli immobili oggetto del lavoro di restauro e cioè per gli appartamenti, vani terranei, eccetera, qualunque ne sia l'uso a cui risultino adibiti.

Per i terreni, invece, comporta la risoluzione o la modifica dei contratti agrari soltanto nel caso siano da effettuarsi, in tutto o in parte, opere di ripristino arboreo o di giardinaggio incompatibili con la continuazione del regime colturale in corso all'atto del decreto.

Art. 7.

La mancata effettuazione delle opere di cui al progetto approvato comporta la decadenza dai benefici accordati. Essa sarà totale, ove nessuna delle opere previste risulti effettuata nei termini prescritti e, invece, proporzionale al valore di quelle eseguite, se la effettuazione risulti parziale.

Gli interessati ai contratti dichiarati risolti avranno diritto ad essere risarciti del danno subito qualora sulla parte dell'immobile già oggetto del contratto non sia stato effettuato almeno il 50 per cento dei lavori previsti.

Su rapporto della Sovrintendenza ai monumenti il Ministro del tesoro e l'Intendente di finanza provvederanno con propri decreti a dichiarare la decadenza parziale o totale dei benefici già accordati.

Art. 8.

Qualora, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il proprietario della villa non avanzi istanza per la concessione dei benefici di cui agli articoli precedenti il Prefetto gli prefiggerà un termine, scaduto il quale si provvederà alla espropriazione della villa per motivi di pubblica utilità.

In tal caso spetterà all'Amministrazione provinciale di Napoli provvedere, con i benefici di cui alla presente legge, al ripristino della villa stessa ed a mantenerne la gestione.

Art. 9.

Le ville per il cui ripristino siano stati concessi i contributi di cui alla presente legge, dovranno rimanere aperte al pubblico

non meno di 3 giorni alla settimana, secondo le modalità che saranno stabilite dalla Amministrazione provinciale di Napoli, di intesa con la Sovrintendenza ai monumenti della Campania e con i Comuni interessati. I Comuni dovranno provvedere alla manutenzione del Servizio relativo all'accesso al pubblico.

Art. 10.

A tutti gli occupanti delle Ville che siano costretti al rilascio per effetto dell'articolo 6 dovrà essere offerto altro idoneo alloggio a cura dell'Istituto case popolari della provincia di Napoli.

L'esecuzione del rilascio è subordinata alla concessione dell'alloggio.

Art. 11.

Allo scopo di garantire la tutela delle zone verdi, corrispondenti ai giardini e boschi pertinenti alle Ville elencate, nessuna nuova costruzione è consentita entro i limiti delle zone stesse.